



IMU ANNO 2020

SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO SALDO: 16 DICEMBRE 2020

La legge di Bilancio 2020, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l'istituzione della "NUOVA IMU."

Pertanto con decorrenza dal 1^a gennaio 2020, viene abolita la TASI e viene rinormata l'IMU che accorpa la precedente TASI.

Il saldo IMU 2020 l'imposta non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i gestori siano anche proprietari degli immobili.

Con l'articolo 8 del DL 30 novembre 2020, n. 157, in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'esonero si estende ai **soggetti passivi dell'imposta municipale propria**, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Di seguito si riportano le aliquote:

1. per l'abitazione principale e le relative pertinenze il pagamento dell'IMU non è dovuto.
2. Per le abitazioni principali aventi categoria catastale A1, A8 e A9, il saldo da versare a dicembre comprende le aliquote di IMU e TASI dell'anno 2019, calcolate sulla base dell'aliquota (0,36%) e delle detrazioni (euro 200,00) per quanto riguarda l'IMU e del 2,40‰ per quanto riguarda la TASI;
3. per tutti gli altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali e per le aree fabbricabili il saldo, da versare a dicembre, dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: **IMU** aliquota del 1,00% approvata con deliberazione di C.C. N. 14 del 28/02/2019; **TASI** con aliquota dello 0,60 per mille approvata con deliberazione di C.C. N. 13 del 28/02/2019;
4. per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, il versamento del saldo con l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato mentre l'ulteriore aliquota dello 0,24 per cento deve essere versata al Comune di Montecchia di Crosara;
5. i valori medi delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale sono stati determinati con Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018;
6. il versamento dell'IMU va effettuato utilizzando il modello F24.
Il codice catastale del Comune di Montecchia di Crosara da indicare nel modello F24 è: "F461".
I principali codici tributo per il pagamento dell'imposta sono i seguenti:
 - 3912 per l'IMU dovuta **solo** per l'abitazione principale avente categoria catastale A1, A8 e A9;
 - 3916 per l'IMU dovuta per le aree fabbricabili;
 - 3918 per l'IMU dovuta per gli altri fabbricati (con esclusione dei fabbricati aventi categoria cat. D);
 - 3925 per l'IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria D – Stato;
 - 3930 per l'IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria D – incremento Comune;
7. il pagamento non va effettuato quando l'importo dell'imposta complessivamente dovuta risulta essere inferiore o pari ad euro 5,00;
8. **sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli;**
9. le dichiarazioni di variazione intervenute nell'anno 2020 vanno effettuate utilizzando l'apposito modello ministeriale, disponibile anche in Comune, e presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo.